



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 28 luglio 2021

Imposta di consumo sulle sigarette elettroniche più bassa nel 2021

La legge di conversione del Sostegni-bis ha temperato il provvedimento.

La **legge di bilancio 2021** (Legge 178/2020) aveva modificato:

- il D.Lgs. 504/1995 (*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*);
- nell'articolo 62-quater (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo*);

disponendo che:

i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina

esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali

sono assoggettati ad **imposta di consumo** in misura pari rispettivamente:

al 15% e al 10%	dal 1° gennaio 2021;
al 20% e al 15%	dal 1° gennaio 2022;
al 25% e al 20%	Dal 1° gennaio 2023

calcolati sull'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette.

La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

Inoltre, **dal 1° aprile 2021**, la circolazione di detti prodotti è legittimata dall'applicazione di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze in lingua italiana.

Il resto demandato ad apposito provvedimento del direttore AE.

La legge di conversione del cosiddetto decreto Sostegni-Bis (**Legge 23 luglio 2021, n. 106**) ha ridefinito quanto dovuto per il 2021 disponendo che l'imposta di consumo sia pari:

al 15% e al 10%	dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021;
al 10% e al 5%	dal 1° agosto 2021.

Sempre calcolata come sopra.

